

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

secondo il testo di riferimento del 31.08.2012 (stato 01.09.2021) → si prega di non modificare fino al termine dell'e-circuit

Muratrice AFC / Muratore AFC

del (bozza 20230210 IT)

51008	Muratrice AFC/Muratore AFC Maurerin EFZ/Maurer EFZ Maçonne CFC/Maçon CFC
--------------	---

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),

visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale;

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione professionale (OFPr);

visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007³ sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

I muratori con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

- a. svolgono svariate mansioni presso le imprese edili ed eseguono diversi lavori di costruzione;
- b. lavorano per enti pubblici, privati o aziende; nel settore dell'edilizia collaborano alla costruzione di immobili come edifici residenziali, centri commerciali, scuole e stabilimenti industriali, nel settore del genio civile collaborano alla realizzazione di reti stradali, ponti e sistemi di canalizzazione;
- c. allestiscono le aree di cantiere secondo le apposite direttive e le mettono in sicurezza rispettando le disposizioni esecutive e le misure di protezione relative alla sicurezza sul lavoro nonché alla protezione della salute e dell'ambiente;
- d. realizzano schizzi e disegni di elementi costruttivi in funzione dei destinatari;
- e. realizzano opere in muratura e componenti in calcestruzzo, effettuano misurazioni e rilievi e mantengono in buono stato le attrezzature e i macchinari; spostano gli elementi prefabbricati, li intonacano, li impermeabilizzano e li isolano;
- f. stoccano e controllano le attrezzature e i materiali da costruzione secondo le regole di stoccaggio e li mettono a disposizione;
- g. nelle loro aree di competenza assegnano semplici compiti ai collaboratori; sorvegliano i lavori e redigono rapporti sull'esecuzione degli stessi;
- h. collaborano con i colleghi del settore edilizio, comunicano in maniera adeguata con i fornitori e gli artigiani esterni e discutono diversi incarichi e decisioni con i superiori;
- i. applicano tecniche di lavoro appropriate e aggiornano le proprie competenze specialistiche; si informano sulle novità e implementano i cambiamenti.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura tre anni.

² Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di aiuto muratrice CFP e aiuto muratore CFP o di muratrice CFP e muratore CFP è convalidato un anno della formazione professionale di base.

³ L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

RS ...

- 1 RS 412.10
- 2 RS 412.101
- 3 RS 822.115

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

² Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

- a. preparazione dei lavori di costruzione assegnati:
 1. leggere i piani di costruzione,
 2. allestire e mettere in sicurezza le aree di cantiere secondo le norme relative alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute,
 3. esaminare le novità relative alle procedure e ai materiali da costruzione impiegati sul cantiere e preparare i lavori,
 4. realizzare schizzi per i lavori di costruzione,
 5. controllare e stoccare le attrezzature e i materiali da costruzione consegnati,
 6. fornire su richiesta le attrezzature e i materiali da costruzione;
- b. esecuzione e supporto dei lavori di costruzione assegnati:
 1. tracciare e rilevare diverse semplici situazioni di lavoro nel settore dell'edilizia,
 2. muoversi con sicurezza sul cantiere,
 3. smaltire i rifiuti del cantiere in maniera ecologica e sicura,
 4. fissare, puntellare e rinforzare gli elementi costruttivi,
 5. smantellare gli elementi costruttivi,
 6. eseguire semplici lavori di sterzo, di canalizzazione e di posa di condotte,
 7. eseguire lavori di cassetta, armatura e betonaggio di elementi costruttivi,
 8. realizzare opere in muratura,
 9. realizzare semplici elementi costruttivi mediante lavori con malta, impermeabilizzazioni e materiali isolanti,
 10. installare e utilizzare semplici impianti di smaltimento delle acque a cielo aperto,
 11. spostare elementi prefabbricati;
- c. istruzione e sorveglianza dei lavori di costruzione assegnati:
 1. assegnare semplici incarichi nella propria area di competenza,
 2. sorvegliare semplici lavori nella propria area di competenza,
 3. pulire le attrezzature e mantenerle in buono stato,
 4. redigere rapporti sui semplici lavori di costruzione eseguiti,
 5. discutere in gruppo i lavori eseguiti sul cantiere, ottimizzare i processi di lavoro e le proprie competenze;
- d. comunicazione e collaborazione con i diversi partner:
 1. impostare la collaborazione nei diversi gruppi presenti sul cantiere,
 2. ottenere e trasmettere le informazioni sui lavori di costruzione,
 3. risolvere piccoli conflitti sul cantiere.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

¹ All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

³ Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

⁴ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell'allegato 2 del piano di formazione.

⁵ L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell'allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

¹ L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	Totale
a. Conoscenze professionali				
– Preparazione dei lavori di costruzione assegnati	80	80	80	240
– Esecuzione e supporto dei lavori di costruzione assegnati	80	80	80	240
– Istruzione e sorveglianza dei lavori di costruzione assegnati	40	40	40	120
– Comunicazione e collaborazione con i diversi partner				
Totale conoscenze professionali	200	200	200	600
b. Cultura generale	120	120	120	360
c. Educazione fisica	40	40	40	120
Totale delle lezioni	360	360	360	1080

² D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

³ Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁴ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

⁴ La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

⁵ È raccomandato l'insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

¹ I corsi interaziendali comprendono 72 giornate di otto ore.

² Le giornate e i contenuti sono ripartiti in sei corsi come segue:

Anno	Corsi	Competenze operative	Num. giorni
1	1	a1: leggere i piani di costruzione a2: allestire e mettere in sicurezza le aree di cantiere secondo le norme relative alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute a4: realizzare schizzi per i lavori di costruzione a6: fornire su richiesta le attrezzature e i materiali da costruzione b1: tracciare e rilevare diverse semplici situazioni di lavoro nel settore dell'edilizia b2: muoversi con sicurezza sul cantiere b3: smaltire i rifiuti del cantiere in maniera ecologica e sicura b5: smantellare gli elementi costruttivi b7: eseguire lavori di cassetatura, armatura e betonaggio di elementi costruttivi b8: realizzare opere in muratura c3: pulire le attrezzature e mantenerle in buono stato	12

Anno	Corsi	Competenze operative	Num. giorni
1	2	a1: leggere i piani di costruzione a2: allestire e mettere in sicurezza le aree di cantiere secondo le norme relative alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute a4: realizzare schizzi per i lavori di costruzione b2: muoversi con sicurezza sul cantiere b5: smantellare gli elementi costruttivi b7: eseguire lavori di cassetatura, armatura e betonaggio di elementi costruttivi b8: realizzare opere in muratura b9: realizzare semplici elementi costruttivi mediante lavori con la malta, impermeabilizzazioni e isolamenti c3: pulire le attrezzature e mantenerle in buono stato c4: redigere rapporti sui semplici lavori di costruzione eseguiti d1: impostare la collaborazione nei diversi gruppi presenti sul cantiere	12
2	3	a1: leggere i piani di costruzione a2: allestire e mettere in sicurezza le aree di cantiere secondo le norme relative alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute a4: realizzare schizzi per i lavori di costruzione a6: fornire su richiesta le attrezzature e i materiali da costruzione b2: muoversi con sicurezza sul cantiere b5: smantellare gli elementi costruttivi b8: realizzare opere in muratura b9: realizzare semplici elementi costruttivi mediante lavori con la malta, impermeabilizzazioni e isolamenti c3: pulire le attrezzature e mantenerle in buono stato	12
2	4	a1: leggere i piani di costruzione a2: allestire e mettere in sicurezza le aree di cantiere secondo le norme relative alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute a4: realizzare schizzi per i lavori di costruzione a6: fornire su richiesta le attrezzature e i materiali da costruzione b2: muoversi con sicurezza sul cantiere b5: smantellare gli elementi costruttivi b7: eseguire lavori di cassetatura, armatura e betonaggio di elementi costruttivi b8: realizzare opere in muratura b9: realizzare semplici elementi costruttivi mediante lavori con la malta, impermeabilizzazioni e isolamenti b11: spostare elementi prefabbricati	12
3	5	a1: leggere i piani di costruzione a4: realizzare schizzi per i lavori di costruzione b1: tracciare e rilevare diverse semplici situazioni di lavoro nel settore dell'edilizia b4: fissare, puntellare e rinforzare gli elementi costruttivi b5: smantellare gli elementi costruttivi b6: eseguire semplici lavori di sterro, di canalizzazione e di posa di condotte b7: eseguire lavori di cassetatura, armatura e betonaggio di elementi costruttivi	12

Anno	Corsi	Competenze operative	Num. giorni
3	6	a1: leggere i piani di costruzione a6: fornire su richiesta le attrezzature e i materiali da costruzione b5: smantellare gli elementi costruttivi b8: realizzare opere in muratura b9: realizzare semplici elementi costruttivi mediante lavori con la malta, impermeabilizzazioni e isolamenti c1: assegnare semplici incarichi nella propria area di competenza c2: sorvegliare semplici lavori nella propria area di competenza c3: pulire le attrezzature e mantenerle in buono stato	12
Total			72

³ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione⁵ della competente organizzazione del mondo del lavoro.

² Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
 1. il profilo professionale,
 2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
 3. il livello richiesto per la professione;
- b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;
- c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

³ Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- a. attestato federale di capacità di muratore AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del muratore AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

⁴ Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ Il piano del [data] è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni:
www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell'apprendimento

¹ Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

² Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

¹ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

⁴ Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

² I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedura di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
 1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
 2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del muratore AFC, e
 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- a. lavoro pratico, sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 32 ore; vale quanto segue:
 1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
 2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
 3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
 4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati nonché il colloquio professionale della durata di 60 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Preparazione dei lavori di costruzione assegnati	20 %
2	Esecuzione e supporto dei lavori di costruzione assegnati Istruzione e sorveglianza dei lavori di costruzione assegnati Colloquio professionale	80 %

- b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
- b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento;
- c. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

³ Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all'articolo 16 lettera c in combinato disposto con l'articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 80 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento.

⁴ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

- a. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 75 per cento;
- b. nota relativa ai corsi interaziendali: 25 per cento.

⁵ Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

⁶ Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note conseguite nei controlli delle competenze.

Art. 20 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

² Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

³ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

⁴ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Muratrice AFC»/«Muratore AFC».

³ Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei muratori AFC

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei muratori AFC è composta da:

- a. da cinque a sette rappresentanti della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)»;
- b. un rappresentante di ciascuna organizzazione dei lavoratori secondo il contratto collettivo di lavoro;
- c. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

² Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

- a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

³ La Commissione si autocostruisce.

⁴ Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

¹ È responsabile dei corsi interaziendali la «Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)».

² In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

³ I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

⁴ Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI del 14 settembre 2010⁶ sulla formazione professionale di base Muratrice/Muratore con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione di muratore AFC prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2029.

² I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per muratore AFC entro il 31 dicembre sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

³ Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2028.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato

⁶ RU